



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 17 ottobre 2025

Prot. 1267/AP/dr

Al Signor Presidente

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della provincia di Reggio Emilia

Viale Timavo, 43

42121 Reggio Emilia

Oggetto: Gare di appalto per l'affidamento di contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti – collaudo tecnico funzionale degli impianti (art. 180 e ss. D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.) – competenza periti industriali.

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 30 luglio u.s. in merito alla possibilità per i periti industriali di svolgere incarichi di collaudo e verifica di conformità negli appalti pubblici. Nel merito, il richiedente parere rappresenta che *“L'informazione richiesta vuole chiarire se i nostri professionisti, entrambi Periti Industriali iscritti al ns. Albo, possano stipulare e svolgere incarichi di collaudo e verifica di conformità negli appalti pubblici; di contro, la società appaltante comunica che la suddetta attività può essere affidata in questo caso solo a professionisti in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura avendo anche l'abilitazione all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 36/2023 e art. 14 comma 3 dell'Allegato II-14, per il quale “... Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione ...”.*

In via preliminare, preme ribadire che la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine direttamente dall'iscritto perito industriale e non da società terze, nelle quali operino professionisti iscritti. In questo modo l'Ordine fornisce assistenza giuridica specifica direttamente a tali società per l'esercizio dell'attività d'impresa sull'applicabilità del codice degli appalti per procedure ad evidenza pubblica, dove in via presunta e potenziale, potrebbero partecipare periti industriali.

Ciò premesso, nel merito, dalla lettura della richiesta sembrerebbe che la società di capitali ad integrale partecipazione pubblica indica un bando pubblico per la ricerca di professionisti abilitati al *“Collaudo tecnico funzionale degli impianti ... di illuminazione pubblica e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione degli impianti ed installazioni di strumenti digitali in ottica smart in 5 comune della provincia di Forlì - Cesena ...”.*

Come è impostata la richiesta, tale attività sarebbe esclusa ai Periti Industriali, che non siano in possesso di *“laurea magistrale in ingegneria o architettura con abilitazione all'esercizio della professione ...”* in ragione della presunta applicazione del comma 3 dell'art. 14 Allegato II-14 ex art. 116 D.Lgs. 36/2023.

L'impostazione non è convincente.

Se l'Amministrazione pubblica indice un bando di affidamento pubblico per ricercare collaudatori, significa che l'Amministrazione, al suo interno, come stazione appaltante pubblica, non può affidare tale incarico a dipendenti propri o di altre amministrazioni per carenza dei requisiti richiesti dalla legge.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 17 ottobre 2025

Prot. 1267/AP/dr

“Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice” (art. 116, comma 4, quinto periodo, D.Lgs. 36/2023¹).

In questo caso, non si applica il comma 3 dell'art. 14 dell'Allegato II-14 D.Lgs 36/2023, ma il comma 6 dell'art 14 All. cit., il quale, richiamando l'appena commentato quinto periodo del comma 4 art. 116 D.Lgs. 36/2023, testualmente stabilisce le condizioni di individuazione del professionista abilitato a tale attività, stabilendo che:

“6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;

c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;

2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1)”.

Si ricorda che la norma di riferimento della legislazione speciale (art. 116 D.Lgs. 36/2023) rinvia all'Allegato II-14, che, in quanto disposizione operativa auto-esecutiva, non necessita di interpretazioni estensive ovvero di norme di attuazione.

Per questo motivo, vanno lette in combinazione.

Questa era la formulazione prima della modifica del comma 4 dell'art.116 D.Lgs. 36/2023, che è stato sostituito da quanto previsto all'art. 40, co. 1, lett. a) D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, stabilendo che:

“il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.»;

¹ Art. 116 comma 4, quinto periodo, D.Lgs. 36/2023: “... Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 17 ottobre 2025

Prot. 1267/AP/dr

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.

Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis, dell'allegato II.14.» (... omissis ...);

Questa disposizione non va sottovalutata, perché diventa principio ricognitivo della norma di esecuzione ovvero dell'Allegato II-14, che non perde la sua efficacia nell'individuare le condizioni di affidamento dell'incarico di collaudo, *“nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica...”*, l'incarico di collaudatore va assegnato *“con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto”* (art. 116 comma 4 lett.a), ribadito alla lettera b), tenuto conto che non è stato modificato l'art. 14 comma 6 All. II-14.

Alla luce di quanto precede, si può concludere che non sia in astratto escluso l'affidamento dell'incarico al perito industriale di *“Collaudo tecnico funzionale degli impianti... di illuminazione pubblica e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione degli impianti ed installazioni di strumenti digitali in ottica smart in 5 comuni della provincia di Forlì-Cesena...”*, in quanto, anche ai sensi del novellato comma 4 b) dell'art. 116 D.Lgs. 36/2023 come modificato dall'art. 40 D.Lgs. 209/2024, *“Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità”*.

A tal proposito, si ricorda l'insegnamento della Corte Costituzionale, che ha già ribadito la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di professioni, allorquando il regolamento attuativo della legge sui contratti pubblici (allora DPR 554/1999) stabiliva le condizioni di esercizio delle attività intellettuali di collaudo e verifica delle opere pubbliche, siano esse edilizie o impiantistiche, che la legge attribuisce in via esclusiva alle professioni intellettuali, nei limiti delle competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti professionali.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)


IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)

